Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 aprile 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 1962.

Conferma, per il biennio 1962-1963, del presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E
IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, recante norme in materia di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni circolari;

Visto il decreto 25 gennaio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1960, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 140;

Ritenuta l'opportunità di confermare, per il biennio 1962-1963, il dott. Bonaventura Tecchi a presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni, di cui agli articoli 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;

Decreta:

Il dott. Bonaventura Tecchi è confermato, per il biennio 1962-1963, presidente del Comitato centrale di vigilanza sulle radiodiffusioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per la pubblica istruzione
BOSCO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1962
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 141

(2190)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1962.

Proroga della liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1959, con il quale è stata revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla disciolta Confederazione sindacale italiana dei lavoratori, che è stato posto in liquidazione;

Visti i successivi decreti 10 dicembre 1960, 10 agosto 1961 e 27 ottobre 1961, con i quali la liquidazione del predetto ente è stata prorogata fino al 28 febbraio 1962;

Considerato che non è possibile procedere, in applicazione all'art. 31 del Codice civile, alla devoluzione dei beni dell'Ente di assistenza sociale allo Istituto tutela assistenza lavoratori, ostando a ciò il parere del Consiglio di Stato secondo il quale occorre invece procedere alla proroga della predetta liquidazione affidando la stessa all'attuale liquidatore dott. Raffaele Vanni, presidente dello I.T.A.L.;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 e lo statuto dell'ente;

Visto l'art. 2 del citato decreto 10 giugno 1959 e l'art. 1 dei citati decreti 10 dicembre 1960, 10 agosto 1961 e 27 ottobre 1961;

Ritenuta l'opportunità di prorogare la liquidazione suddetta fino al 31 dicembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1962, a decorrere dal 28 febbraio 1962, la liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Vanni, presidente dell'I.T.A.L., è confermato nell'incarico di liquidatore dell'Ente con l'assistenza, nell'espletamento delle sue funzioni, del Comitato di vigilanza previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Roma, addì 28 febbraio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « L'Autofiloviaria », con sede in Bari, e nomina di un commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione effettuata alla Società cooperativa « L'Autofiloviaria », con sede in Bari, da cui si rileva che le attività della cennata Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito in via di urgenza il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « L'Autofiloviaria », con sede in Bari, costituita in data 26 febbraio 1954, per rogito notaio Enzo Fornaro, è messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Giuseppe Milella è nominato liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(2189)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 31 marzo 1962, è revocato il decreto ministeriale 5 marzo 1962, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Foglia Luigi Uriele nel comune di Loreo, distretto notarile di Rovigo, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Solofra, distretto notarile di Avellino.

(2138)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinuncia all'allestimento della « IV Mostra internazionale della caccia e della pesca montana » di Cuneo

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cuneo, con lettera del 22 marzo 1962, n. 1915, ha comunicato che il Comitato promotore della « IV Mostra internazionale della caccia e della pesca montana », ha rinunciato all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Cuneo dal 29 luglio al 19 agosto 1962.

(2194)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 347, l'Amministrazione comunale di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2170)

Autorizzazione al comune di San Felice del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 348, l'Amministrazione comunale di San Felice del Molise (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2173)

Autorizzazione al comune di Macchia d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 346, l'Amministrazione comunale di Macchia d'Isernia (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2172)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 345, l'Amministrazione comunale di Pescolanciano (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2171)

Autorizzazione al comune di Sesto Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 344, l'Amministrazione comunale di Sesto Campano (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2174)

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 352, l'Amministrazione comunale di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 43.161.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2175)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 351, l'Amministrazione comunale di Poggiofiorito (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2176)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 350, l'Amministrazione comunale di San Giovanni Teatino (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.361.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2177)

Autorizzazione al comune di Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1962, registro n. 8 Interno, foglio n. 349, l'Amministrazione comunale di Santa Maria (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2178)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 44535/23696, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Toma Mattia, nata a San Severo il 8 dicembre 1904 della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estesa mq. 205 riportata in catasto alla particella n. 17-*a* *d* del foglio n. 39 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con il n. 326.

Con decreto ministeriale in data 23 febbraio 1962, numero 4025/1885, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Di Lembo Michele, nato a San Severo il 6 gennaio 1901 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco rurale in San Severo, estese complessivamente mq. 1186 riportate in catasto nella maggiore superficie delle particelle numeri 34, 35, 36, 41 e 42 del foglio di mappa n. 42 alla particella n. 81-*a* *s* del foglio di mappa n. 43 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 368, 369, 370, 374, 376, 378, 379, 380 e 388.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 44534/23695, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Toma Grazia, nata a San Severo il 31 gennaio 1885 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estese mq. 2253 riportate in catasto nella maggiore superficie delle particelle numeri 139 e 141 e particella n. 162-*i* del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 267 e 268.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, n. 660/189, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Cota Raffaele, nato a San Severo il 15 gennaio 1893 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estese mq. 501 riportate in catasto nella maggiore superficie della particella n. 110 e della particella n. 157 del foglio di mappa n. 19 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 18 e 19.

Con decreto ministeriale in data 3 febbraio 1962, numero 44533/23694 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Minischetti Antonio, nato a San Severo il 28 novembre 1899 e Minischetti Vincenzo, nato a San Severo il 15 novembre 1901 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano », tronco rurale in San Severo, estese mq. 1677 riportate in catasto alle particelle numeri 262 parte, 163-*s*, 79 parte e 163-*t* del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 291, 292, 293 e 294.

(2062)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 66

Corso dei cambi del 6 aprile 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,89	620,95	620,97	620,94	620,95	620,88	620,92	620,90	620,91	620,95
$ Can.	591,17	591,15	591,60	591,275	591 —	591,12	591,25	591,20	591,20	591,25
Fr. Sv.	142,87	142,87	142,88	142,88	142,85	142,87	142,87	142,85	142,88	142,87
Kr. D	90,22	90,19	90,20	90,16	90,25	90,19	90,15	90,25	90,20	90,20
Kr. N.	87,18	87,20	87,20	87,19	87,25	87,19	87,16	87,15	87,18	87,15
Kr. Sv.	120,56	120,56	120,56	120,585	120,57	120,55	120,565	120,60	120,56	120,50
Fol.	172,28	172,27	172,31	172,365	172,31	172,29	172,37	172,25	172,30	172,35
Fr. B.	12,47	12,474	12,4775	12,47625	11,475	12,47	12,475	12,47	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,71	126,71	126,73	126,7375	126,72	126,72	126,72	126,70	126,72	126,71
Lst.	1747,80	1747,60	1747,60	1747,40	1747,50	1747,55	1747,45	1747,75	1747,65	1747,50
Dm. occ.	155,33	155,31	155,34	155,36	155,28	155,30	155,37	155,35	155,31	155,33
Scell. Austr.	24,05	24,06	24,055	24,05875	24,05	24,06	24,0585	24,05	24,05	24,06
Escudo Port.	21,78	21,78	21,80	21,80	21,85	21,79	21,79	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 6 aprile 1962

Rendita 5 % 1935	108,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	101,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	100,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	104 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 aprile 1962

1 Dollaro USA	620,93
1 Dollaro canadese	591,262
1 Franco svizzero	142,875
1 Corona danese	90,155
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	120,575
1 Fiorino olandese	172,367
1 Franco belga	12,476
1 Franco nuovo (N.F.)	126,729
1 Lira sterlina	1747,425
1 Marco germanico	155,365
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo port.	21,795

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, concernente l'ordinamento dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dai territori di confine i benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dall'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, contenente nuove norme sulle documentazioni e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i capitani, i tenenti ed i sottotenenti di complemento appartenenti all'Arma dei carabinieri che:

a) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di maturità classica;
diploma di maturità scientifica;
diploma di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri;

b) non abbiano superato, alla data del presente bando, il 32° anno di età se capitani, il 30° anno di età se tenenti e il 28° anno di età se sottotenenti. A tali limiti di età non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi.

Per gli ufficiali che alla data del presente bando abbiano maturato titolo all'avanzamento ai sensi della tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'art. 115 della citata legge 1137, valgono i limiti di età previsti per il grado immediatamente superiore.

La loro ammissione al concorso dovrà intendersi, però, sottoposta a riserva che verrà sciolta solo al momento in cui essi avranno conseguito la promozione al grado superiore e con anzianità assoluta non posteriore alla data del presente bando;

c) siano in possesso della piena idoneità fisica al servizio militare incondizionato e raggiungano la statura minima di mt. 1,68 da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo articolo 9.

L'ammissione degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero, è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 4, dovranno essere presentate o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al comando del Corpo o Ente cui il concorrente è in forza, indirizzandole al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali).

Le domande sottoscritte dagli aspiranti, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) grado, distretto o Corpo di appartenenza;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) indirizzo esatto. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente, e nel modo più celere, al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

e) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

Art. 4.

Entro il termine di cui al precedente art. 3 i concorrenti dovranno, altresì, presentare alle autorità di cui allo stesso articolo i seguenti documenti:

1) titolo di studio (di cui all'art. 2, lettera *a*) in originale o copia autentica notarile, ovvero certificato avente valore di originale. Quest'ultimo perchè abbia tale efficacia deve contenere una delle seguenti dichiarazioni:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore. Esso perderà tale efficacia quando da parte dell'autorità scolastica potrà avvenire il rilascio del diploma originale »; ovvero: « Il presente certificato, rilasciato ai sensi del paragrafo 38 dell'Ordinanza ministeriale 4 maggio 1946, sostituisce, fino a contraria disposizione, ad ogni effetto di legge, il diploma originale di studio e perderà tale efficacia quando potrà aver luogo da parte della autorità scolastica il rilascio dei diplomi ».

Solo per le firme dei capi delle scuole parificate, o legalmente riconosciute, sui diplomi originali o sui certificati di studi conseguiti presso le scuole medesime è richiesta la legalizzazione a cura del provveditore agli studi competente per territorio;

2) estratto dell'atto di nascita (carta bollata da L. 100);

3) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata da L. 100);

4) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata da L. 200);

5) tutti quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 11 del presente bando. Tali titoli dovranno essere quelli posseduti e valutabili alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I certificati di cittadinanza italiana e generale del casellario giudiziale, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto. Sono dispensati dal produrre detti due certificati i concorrenti che siano in servizio militare.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato ovvero all'Amministrazione della difesa-Esercito per altri concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile, sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito. Per quelle documentate domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero difesa-Esercito si riserva la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 5.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 3, presentare alla competente autorità diplomatica o consolare, la sola domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi, i documenti di cui all'articolo precedente.

Le stesse autorità diplomatiche e consolari, con apposito foglio di trasmissione, da estendersi per conoscenza al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) inoltreranno con la massima sollecitudine al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Roma, le domande presentate nel termine prescritto dopo avervi apposto in calce la data di effettiva presentazione.

Per quanto riguarda la dichiarazione di visita medico-collegiale, dalla quale risulti in modo esplicito che il concorrente è idoneo o meno al servizio militare incondizionato, la competente autorità diplomatica o consolare delegherà per la visita due medici fiduciari cui spetterà il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che dovrà essere vistato dalle predette autorità. Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita Commissione nominata dal Ministero difesa-Esercito (Direzione generale sanità militare).

Le predette autorità trasmetteranno altresì il verbale di visita medica ed un dettagliato rapporto sulla condotta, moralità, condizioni sociali del concorrente e della sua famiglia riferentesi al periodo trascorso all'estero dal concorrente medesimo.

Saranno inoltrati, poi, i documenti prodotti successivamente dal concorrente stesso.

Art. 6.

Salvo quanto disposto per i concorrenti residenti all'estero non sarà dato corso alle domande presentate oltre il termine di cui al precedente art. 3 o insufficientemente documentate.

Art. 7.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato da una Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Il Ministro per la difesa, dopo che siano state assunte le debite informazioni, si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter consentire il trasferimento in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri.

Art. 9.

L'idoneità fisica dei concorrenti, al servizio militare incondizionato, sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o Distretto militare di residenza nonchè presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'Ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno praticate da apposite Commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e saranno composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quelli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti, anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali di visita dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di 1ª istanza e di appello), eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla incondizionata idoneità, o meno, del candidato al servizio in pace e in guerra quale sottotenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo, senza mai ricorrere al giudizio sospensivo.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello, o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso e pertanto l'ente incaricato dell'istruttoria della pratica trasmetterà al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

Il Ministero si riserva la facoltà, per i candidati che siano stati riconosciuti idonei in sede di visita medica o di appello d'accertare la idoneità al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente effettivo a mezzo del Collegio medico legale.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero a visita alla data stabilita dalle autorità militari saranno considerati senz'altro rinuncianti al concorso.

Art. 10.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli e per gli esami.

Tale Commissione sarà composta da:

un generale di divisione o di brigata, presidente;

un colonnello dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, membro;

tre tenenti colonnelli o maggiori dell'Arma stessa, membri;

un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe, segretario sensa diritto a voto.

Art. 11.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 20 punti ripartiti nel modo seguente:

5 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);

10 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);

5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Per stabilire il voto da assegnare a ciascun candidato, ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*) *b*) e *c*) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi, attribuito in base a criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice in seduta preliminare della quale dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal presidente, dai membri e dal segretario.

La Commissione dovrà, poi, curare, per ogni singolo candidato, la redazione di un verbale dal quale risultino specificate le modalità di applicazione dei criteri stabiliti; la somma dei punti assegnati a ciascun concorrente, divisa per il numero dei votanti, costituirà il punto di valutazione dei titoli.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 12.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico professionali.

I programmi per le prove di esame sono riportati negli allegati *A*) e *B*) al presente decreto.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo provvedimento e che verranno notificati agli interessati mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e con lettera raccomandata individuale. Il Ministero della difesa-Esercito non assumerà alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da mancate, errate o tardive segnalazioni di varianti di recapito rispetto a quello dichiarato nella domanda ai sensi dell'art. 3.

Art. 13.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 14.

Per essere ammessi alla prova orale occorre avere riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presenteranno a qualche prova, saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

La votazione complessiva per ogni candidato è determinata, ai fini della graduatoria, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, ed il voto ottenuto in quella orale, con un massimo, quindi, di punti 60.

Art. 15.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire, al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personale ufficiali), entro il 15° giorno dalla data della prova orale medesima, i sottonotati documenti prescritti per dimostrare eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina:

1) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, la attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

2) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 100;

3) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani;

4) gli orfani dei caduti per servizio, il modello 69-*ter* (su carta da bollo da L. 100), rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione alla dipendenza della quale l'impiegato è deceduto;

5) i figli degli invalidi di guerra, della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione modello 69 rilasciata in carta da bollo da L. 100 dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza;

6) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio, il modello 69-*ter* su carta da bollo da L. 100 rilasciato a nome del genitore del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 16.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Art. 17.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, nell'ordine di graduatoria.

L'anzianità assoluta nel grado sarà fissata dal decreto di nomina.

Art. 18.

I vincitori del concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui al presente decreto, conseguiranno la promozione a tenente dopo due anni di anzianità di grado, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1962
Registro n. 19, foglio 244

ALLEGATO *A*)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale, attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche impartite nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale su argomenti relativi al servizio d'Istituto e alle discipline giuridiche, indicati nei numeri 1) e 4) dell'allegato *B*).

Durata di ciascuna prova scritta otto ore.

ALLEGATO *B*)

PROVE ORALI

1) Tecnica-professionale:

a) regolamento organico per l'Arma dei carabinieri: istituzioni e prerogative; relazioni con le autorità civili e militari; ordinamento dell'Arma dei carabinieri: attribuzioni degli ufficiali e dei sottufficiali;

b) regolamento generale per l'Arma dei carabinieri: premessa al regolamento generale; disposizioni relative all'addestramento degli ufficiali, sottufficiali e truppa; cicli di istruzione; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza; pattuglie; perlustrazioni; squadriglie; posti di blocco; vigilanza sulle persone pregiudicate e socialmente pericolose; vigilanza sugli esercizi pubblici; compiti militari dell'Arma; accertamento dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria; ricerca ed arresto dei catturandi; custodia dei detenuti nelle camere di sicurezza; traduzioni; scorte; informazioni; ordinamento degli uffici delle caserme; visita ai comandi dipendenti; azione di comando e governo disciplinare nell'Arma.

2) Arte militare:

a) tattica: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie Armi e specialità; concetti fondamentali di combattimento; l'esplorazione, la sicurezza, l'offensiva, la difensiva; caratteristiche e compiti del battaglione mobile carabinieri; criteri fondamentali di impiego nei vari compiti che possono essergli affidati (circolare 1501);

b) organica: il Comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici; le truppe; composizione organica dei battaglioni mobili dei carabinieri;

c) logistica: compiti della logistica; le ricognizioni; le marce; i trasporti; lo stazionamento; i servizi in genere e quelli del battaglione mobile carabinieri in ispecie.

3) Mezzi tecnici:

a) armamento: generalità sulle armi da fuoco e sui proietti; armi a ripetizione ordinaria; armi a ripetizione automatica; bombe a mano; munizioni; caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: moschetto 91/38, pistola Beretta cal. 9, moschetti automatici Beretta e Thompson, fucile mitragliatore Breda mod. 30; mitragliatrice Breda cal. 8, mortaio Brixia da 45, caratteristiche meccaniche e di impiego delle seguenti armi: cannone da 37, mitragliatrice Browning da 0,30, lanciarazzi Bazooka;

b) mezzi di trasmissione: caratteristiche e criteri di impiego; trasmissioni telefoniche e radiotelefoniche; caratteristiche principali; requisiti dei moderni mezzi di trasmissione; vari tipi di stazione radio, con particolare riferimento a quelle in dotazione all'Arma dei carabinieri;

c) automobilismo e carrismo: generalità sul motore a scoppio e sul motore ad iniezione; elementi caratteristici, or-

gani principali, funzionamento; organi per la trasmissione del moto, organi di direzione, di frenatura, sospensione, ruote, gommature; la carrozzeria degli autoveicoli ordinari ed i mezzi di combattimento; carburanti e lubrificanti; liquidi per freni, olii per ammortizzatori, anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto dei combustibili liquidi; classificazione degli autoveicoli militari.

4) Discipline giuridiche:

a) la Costituzione italiana: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato, il Governo, la Magistratura, la Corte Costituzionale; l'Amministrazione centrale e quella locale; gli Organi attivi consultivi e di controllo; la Regione, la Provincia ed il Comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni;

b) diritto penale e Codice penale comune: il reato: nozione di delitto e contravvenzione; l'imputabilità; elementi essenziali del reato: il dolo, la colpa e la preterintenzionalità; concorso di reati e concorso di persone nel reato; il tentativo; le pene; causa di estinzione del reato e delle pene; cenni sui principali delitti con particolare riferimento ai delitti contro la persona; contravv. di polizia e contravv. concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione; cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia e pesca);

c) legislazione militare: la legge penale militare; concetto del reato militare (reato consumato e tentato, concorso di reati): i principali reati contemplati dal Codice militare di pace e loro caratteristiche; competenza dei tribunali militari; la giurisdizione penale e militare;

d) leggi di pubblica sicurezza: la legge di pubblica sicurezza: sue finalità; attribuzioni dell'autorità di pubblica sicurezza; dei provvedimenti di polizia e loro esecuzioni; delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici; disposizioni relative alle armi, agli spettacoli ed agli esercizi pubblici; disposizioni relative agli stranieri, alle classi pericolose per la società, al meretricio, alle associazioni, enti ed istituti,

e) procedura penale; la polizia giudiziaria; organi e funzioni; la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca dei colpevoli; l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali non è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia; la tutela della libertà personale; rapporto o processo verbale, caratteristiche differenziali; referto; denuncia; querela.

Roma, addì 12 marzo 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

(2204)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il Supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale n. 3 del mese di marzo 1962 del Ministero delle finanze pubblica in data 31 marzo 1962 il decreto ministeriale 25 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1962, registro n. 9, foglio n. 267, col quale è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trentasei posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale provinciale dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1959.

(2183)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esame a dodici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella E) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 767.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel « Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » n. 8 dell'11 marzo 1962, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1962, n. 964, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1962, registro n. 5, foglio n. 2, concernente i risultati del concorso per esame a dodici posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti (tabella *E*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 767.

(2182)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 28 e 28/1, rispettivamente in data 2 gennaio 1962 e 6 febbraio 1962, con i quali è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona nell'anno 1961;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni rispettivamente dell'Ordine dei veterinari della provincia di Ancona, ai sensi del citato art. 47, e dei Comuni interessati, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona nell'anno 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Abbadessa dott. Renato, vice prefetto.

Componenti:

Calderisi dott. Michele, veterinario provinciale;

Barboni prof. dott. Elio, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Moretti prof. dott. Bruno, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Serantoni dott. Didimo, veterinario condotto.

Segretario:

Guida dott. Tullio, consigliere di prefettura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura.

Ancona, addì 26 marzo 1962

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(2135)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.